

## Sentenza della Corte costituzionale n. 217/2015

**Materia:** tutela della salute, professioni.

**Parametri invocati:** articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri.

**Oggetto:** legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali).

**Esito:** illegittimità costituzionale.

La Corte costituzionale si esprime, a seguito di ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali), in particolare sull'articolo 2, comma 1, e sull'articolo 5, comma 1, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie "professioni" e "tutela della salute". Nella sentenza, la Corte ribadisce la propria giurisprudenza consolidata in materia di professioni, dichiarando l'illegittimità costituzionale non solo degli articoli impugnati, ma dell'intera legge della Regione Umbria. Alla dichiarazione di illegittimità costituzionale la Corte perviene osservando che:

- a proposito della regolamentazione approvata da parte di alcune Regioni, in relazione alle attività definite discipline bionaturali, è stato costantemente ribadito che *"la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; e che tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura [...] quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali (sentenze n. 98 del 2013, n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007, n. 40 del 2006 e n. 424 del 2005)";*

- *"tra gli indici sintomatici della istituzione di una nuova professione" vi è quello della previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento dell'attività che la legge regola, giacché "l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale" (sentenze n. 93 del 2008, n. 300 e 57 del 2007 e n. 355 del 2005), prescindendosi dalla circostanza che tale iscrizione si caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini dello svolgimento della attività cui l'elenco fa riferimento (sentenza n. 300 del 2007), (sentenza n. 98 del 2013; nello stesso senso, da ultimo, sentenza n. 178 del 2014).*

Pertanto, la Corte conclude che l'istituzione, ad opera dell'impugnato articolo 5, comma 1, della l.r. Umbria 19/2014, dell'elenco degli operatori in discipline bioaturali è di per sé sintomatica dell'individuazione di una nuova professione e che non si tratta di porre in essere una mera ricognizione di professioni già riconosciute dalla legge dello Stato, come alla legge regionale sarebbe consentito fare (sentenze n. 230 del 2011 e n. 271 del 2009), quanto piuttosto di individuarne una nuova. Conseguentemente la Corte costituzionale non soltanto dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate ma, poiché le restanti disposizioni contenute nella predetta legge regionale presentano un inscindibile legame funzionale con quelle fatte oggetto di specifica impugnazione, di conseguenza la declaratoria di illegittimità costituzionale non può non estendersi all'intero testo della legge regionale.